



Comune di Porto Torres

Ordinanza Sindacale n° 61 del 08/10/2020

Proponente: Area ambiente, tutela del territorio, urbanistica, edilizia privata

Servizio: Ambiente/Tutela Territorio

Dirigente/Responsabile: Dott. Franco Giuseppe Satta

Oggetto: **Ordinanza contingibile e urgente ex art. 50 del D.Lgs n. 267/2000. Emergenza di natura ambientale presso il Campo Nomadi sito in via Fontana di Cherchi s.n.c., in località Ponte Pizzinnu. Sgombero e ripristino stato dei luoghi.**

IL SINDACO

PREMESSO che

- il Comune di Porto Torres nell'anno 2005, con il contributo regionale previsto per le finalità di cui alla L.R. n. 9/88, ha realizzato un campo sosta in un'area di proprietà comunale sita in località Ponte Pizzinnu in via Fontana di Cherchi s.n.c., ed identificata al Catasto Terreni al Foglio 19, Mappale 347, all'interno del quale hanno trovato alloggio un gruppo di famiglie Rom;
- il campo nomadi realizzato avrebbe dovuto configurarsi come campo-sosta in un'area nella quale erano state predisposte 15 piazzole per il posteggio delle roulotte, dotato dei servizi richiesti dalla legge regionale e assegnate ai singoli capifamiglia della Comunità Rom presente nel territorio;
- le piazzole non sono state occupate da roulotte come previsto dal regolamento comunale di gestione approvato con delibera di C.C. n. 16 del 02.08.2005, ma con casotti in legno non amovibili, pavimentate e arredate, con verande e recinzioni che di fatto hanno cambiato le finalità d'uso dell'area, senza l'autorizzazione degli uffici comunali, in violazione delle disposizioni di cui agli artt. 6 e 7 del regolamento comunale;
- tali violazioni sono state contestate agli assegnatari delle piazzole ai quali sono state notificate nel febbraio 2013 le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi, numerate progressivamente dal n. 70 al n. 84, ai sensi dell'art. 9 L.R. n. 23/1985;
- gli assegnatari su citati non hanno provveduto nei tempi previsti e il Comune è dovuto intervenire in via sostitutiva, con mezzi e personale dell'Amministrazione procedendo alla demolizione iniziale di tre baracche;
- a seguito delle diverse attività di vigilanza e di controllo degli organi competenti, il Campo Nomadi è stato nel tempo oggetto di segnalazioni per la presenza di ingenti quantitativi di rifiuti di varia natura e per le precarie condizioni igienico sanitarie e di pericolo per l'incolumità pubblica e privata, rilevate anche dal comitato tecnico di gestione del campo Nomadi nel sopralluogo eseguito in data 07.10.2016 e anche dai tecnici del Servizio Ambiente con accertamento del 24.10.2017 e relativa relazione di servizio, prot. n. 34890 del 22.11.2017;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

VISTE al riguardo, le ultime segnalazioni del Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale - Nucleo Operativo ecologico del 26.04.2018, prot. n. 16339 e del 14.05.2018, prot. n. 18803;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, come dalla documentazione in atti del Servizio Ambiente, è intervenuta più volte per attività di rimozione dei rifiuti depositati all'interno dell'area, per la rimozione di carcasse di autoveicoli abbandonati e per interventi di disinfestazione e derattizzazione, senza risolvere definitivamente la precarietà igienico-sanitaria e di pericolo per l'incolumità pubblica e privata;

DATO ATTO che a seguito di richiesta verbale del Dirigente ad interim dell'Area Ambiente, Tutela del Territorio, Urbanistica ed Edilizia Privata, in data 20.08.2020 è stato effettuato un ulteriore sopralluogo da personale del Servizio Ambiente, congiuntamente al personale del Comando di Polizia Locale di questo Comune, al fine di verificare la situazione di degrado ambientale segnalata dai mezzi di stampa e procedere alla quantificazione dei costi per il ripristino dello stato dei luoghi;

VISTA la relazione di servizio, prot. n. 27250 del 21.08.2020, redatta dal geometra del Servizio Ambiente dalla quale emerge una gravissima situazione di rovina con abbandono indiscriminato di rifiuti di diversa tipologia, in quantità rilevante, tali da determinare un grave pregiudizio per le matrici ambientali (suolo, sottosuolo, acqua e aria) e un rischio per la sicurezza e la salute pubblica;

CONSIDERATO che dalla relazione suddetta emerge la necessità di provvedere, con urgenza:

1. allo sgombero degli abitanti ancora presenti all'interno del Campo, in quanto l'elevata quantità e tipologia di rifiuti costituisce pericolo per la salute degli stessi e a tutela della loro stessa sicurezza;
2. alla delimitazione delle aree interessate con idonea recinzione al fine di impedire l'accesso alle stesse ed evitare nuovi fenomeni di abbandono di rifiuti;
3. alla rimozione dei rifiuti depositati in modo incontrollato, sia all'interno che all'esterno del Campo Nomadi, previa selezione e cernita in base alla loro pericolosità ed alle caratteristiche fisico/chimiche;
4. al campionamento e caratterizzazione delle varie tipologie di materiali rinvenuti, per l'attribuzione del codice C.E.R.;
5. all'avvio allo smaltimento e dove fosse possibile al recupero dei rifiuti rimossi;
6. all'esecuzione, in seguito alla rimozione di tutti i rifiuti presenti, del controllo ambientale analitico (caratterizzazione del suolo) al fine di accertare il possibile inquinamento del terreno, e se rilevato attuare le disposizioni ai sensi ex art. 242 del D. Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.;
7. al monitoraggio ed alla sorveglianza sistematica dell'area al fine di prevenire nuovi fenomeni di abbandono di rifiuti a seguito del ripristino dello stato dei luoghi;

CONSIDERATO che, qualora non venissero realizzati gli interventi di ripristino dell'area in questione, la situazione di pericolo potrebbe evolversi negativamente mettendo a rischio la salute e l'incolumità pubblica e privata;

DATO ATTO che il Consiglio Comunale con deliberazione 8 settembre 2020, n. 50 ha applicato l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione 2019, in cui sono state previste le somme per procedere al ripristino ambientale del Campo Nomadi e delle aree adiacenti interessate dal deposito incontrollato di rifiuti di vario tipo, anche speciali pericolosi;

CONSIDERATO che tali somme devono essere esclusivamente impegnate entro il prossimo 31 dicembre 2020;

DATO ATTO che il Comune di Porto Torres è beneficiario di trasferimenti da parte della Regione Autonoma della Sardegna per importi pari ad € 288.000,00 finalizzati esclusivamente all'attivazione di percorsi di inclusione sociale, volti a superare la condizione di disagio abitativo dei nuclei Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

familiari di etnia nomade, attualmente presenti all'interno del campo sosta situato in località "Ponte Pizzinnu", nonché di ulteriori gruppi familiari di etnia rom presenti sul territorio;

ATTESO che:

- diversi dei gruppi familiari di etnia rom hanno trovato soluzioni abitative definitive, per i quali si è già provveduto, o si è in corso di definizione, alla liquidazione dei contributi spettanti e all'adozione degli atti notarili conseguenti;

- che attualmente sono presenti nel campo due nuclei familiari:

- uno in procinto di lasciare a breve lo stesso in quanto beneficiario del progetto sul *voucher* abitativo e per il quale è in definizione l'acquisto di una unità residenziale;
- un altro nucleo è destinato a permanere nel campo in quanto non ha ancora presentato nessuna proposta relativa a una soluzione abitativa finalizzata alla concessione del tributo, a partire dalla data di riconoscimento da parte della Regione Sardegna del finanziamento destinato, ovvero dalla data del 08.08.2018;

RITENUTO necessario, alla luce di quanto in premessa richiamato, stante la gravità della situazione rilevata dagli organi competenti, provvedere con urgenza allo sgombero totale del Campo Nomadi da persone e cose, al fine di tutelare l'incolumità di tutti coloro che ivi si trovano e di garantire il ripristino delle condizioni ambientali e igienico-sanitarie;

RITENUTO che il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, ha il dovere di intervenire per le emergenze sanitarie e di igiene, con il conseguente sgombero delle persone presenti nell'area comunale in oggetto, fino alla messa in atto delle misure idonee ad eliminare definitivamente la grave situazione ambientale e igienico – sanitaria venutasi a creare;

VISTA la necessità di garantire l'igiene pubblica e privata e il controllo del territorio al fine di tutelare tutta la cittadinanza;

DATO ATTO che sussistono le condizioni previste dal comma 5 dell'art. 50 del D.Lgs 267/2000, per il ricorso ad un provvedimento *extra ordinem* in materia igienico sanitaria da parte del Sindaco;

DATO ATTO, altresì, che sussistono, per l'adozione del presente provvedimento, ragioni di urgenza tali, da giustificare l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento amministrativo, previste dall'art. 7 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.;

RITENUTO necessario, ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs 267/2000, che i singoli Dirigenti del Comune di Porto Torres, competenti per materia, diano attuazione alla presente mediante adozione dei provvedimenti di propria competenza;

VISTO il T.U. delle LL.SS. approvato con R.D. n. 1265/1934;

VISTO il D.Lgs 267/2000 nell'art. 50, comma 5;

VISTO il D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 7 della Legge 07.08.1990 n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo).

ORDINA

a tutte le persone presenti nel Campo Nomadi di proprietà del Comune di Porto Torres sito in via Funtana di Cherchi s.n.c. in località Ponte Pizzinnu, l'immediato allontanamento e lo sgombero delle cose di proprietà e in uso, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

ORDINA ALTRESI'

ai Dirigenti del Comune di Porto Torres ciascuno per le rispettive competenze, ai sensi dell'art. 50 del TUEL, per le ragioni meglio precisate in parte narrativa del presente atto e qui richiamate per relazione, sussistendo le condizioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela dell'ambiente e della salute pubblica, di porre in essere tutte le attività necessarie al fine di:

- provvedere allo sgombero definitivo del Campo Nomadi sito in via Funtana di Cherchi s.n.c in loc. Ponte Pizzinnu, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio *on line* di questo Comune;
- garantire da parte degli uffici competenti dei servizi sociali comunali il necessario supporto specialistico economico attraverso risorse dedicate, volte alla gestione delle necessità immediate conseguenti allo sgombero, a tutti i componenti dei nuclei familiari residenti all'interno del Campo Nomadi;
- provvedere alla delimitazione e recinzione dell'area suddetta al fine di inibire l'accesso a soggetti non autorizzati e scongiurare il reitero di abbandono di rifiuti e comportamenti illeciti;
- avviare le procedure per addivenire, alla rimozione di tutti i rifiuti depositati in modo incontrollato, sia all'interno del Campo Nomadi che nelle aree limitrofe;
- accertare, in seguito alla rimozione dei rifiuti, il possibile inquinamento del terreno, e se rilevato attuare le disposizioni ai sensi ex art.242 del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

DISPONE

che in caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza, si procederà allo sgombero coattivo, attraverso l'utilizzo della forza pubblica, delle roulette, case mobili, manufatti e fabbricati presenti sull'area ed alla rimozione coatta delle cose in essa presenti, e che gli oggetti rimossi saranno restituiti ai legittimi proprietari, previo pagamento delle spese di rimozione e custodia;

DISPONE INOLTRE

che il presente provvedimento venga trasmesso per l'adozione degli atti dirigenziali necessari all'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione della presente ordinanza:

- Al Comandante della Polizia Locale (polizia.municipale@pec.comune.porto-torres.ss.it) per il controllo e verifica dell'ottemperanza della presente ordinanza e per l'esecuzione dello sgombero, con la necessaria attività di supporto della Compagnia dei Carabinieri e il Comando di Polizia di Stato;
- Al Dirigente dell'Area Affari Generali, personale, contratti, sport, cultura, turismo e politiche sociali (servizi-sociali@pec.comune.porto-torres.ss.it), per l'avvio delle attività tese a garantire da parte degli uffici competenti dei servizi sociali comunali il necessario supporto specialistico economico attraverso risorse dedicate, volte alla gestione delle necessità immediate conseguenti allo sgombero, a tutti i componenti dei nuclei familiari residenti all'interno del campo di sosta sito in via Funtana di Cherchi s.n.c.;
- Al Dirigente *ad interim* dell'Area lavori pubblici, manutenzioni, verde pubblico, sistemi informativi e finanziamenti comunitari (lavori.pubblici@pec.comune.porto-torres.ss.it) per la delimitazione e recinzione della suddetta area;

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; **sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.**

- Al Dirigente *ad interim* dell'Area ambiente, tutela del territorio, urbanistica ed edilizia privata (ambiente@pec.comune.porto-torres.ss.it), per la rimozione di tutti i rifiuti presenti nel Campo Nomadi e nelle zone limitrofe e per l'eventuale bonifica dell'area.

Il presente atto viene inoltre inviato per quanto di competenza:

- All'Ufficio territoriale del Governo – Prefettura di Sassari, protocollo.prefss@pec.interno.it
- Alla Compagnia dei Carabinieri, tss26942@pec.carabinieri.it
- Al Comando Carabinieri per la tutela Ambientale – Nucleo operativo ecologico di Sassari; SSS41107@pec.carabinieri.it
- Al Comando di Polizia di Stato, frontpolmare.portotorres.ss@pecps.poliziadistato.it
- Alla Tenenza di Guardia di Finanza, ss1040000p@pec.gdf.it
- All'Azienda ATS di Sassari, dir.asssassari@pec.atssardegna.it

INFORMA

- che la presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni e ne sarà data ampia diffusione a mezzo stampa e attraverso il sito internet del Comune.
- che il Responsabile del Procedimento Amministrativo del presente atto è il Dott. Franco Giuseppe Satta, Dirigente *ad interim* dell'Area ambiente, tutela del territorio, urbanistica ed edilizia privata (ambiente@pec.comune.porto-torres.ss.it);
- che gli atti relativi al presente procedimento sono depositati presso il Servizio ambiente dell'Area ambiente, tutela del territorio, urbanistica ed edilizia privata – via Ponte Romano, 55 - 07046 Porto Torres (SS).

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7/8/1990 n. 241 si comunica che la presente ordinanza può essere impugnata nante il Tribunale Amministrativo della Sardegna nel termine di 60 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza della medesima (Artt. 29 e 41 del D. Lgs. 2/7/2010 n. 104) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza (artt. 8 - 9 e ss. D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).

IL SINDACO